

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3678 del 17/07/2018
Oggetto	3^ modifica ns Herambiente ITFI
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3833 del 17/07/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno diciassette LUGLIO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

**Pratica SINADOC n° 15723/2018**

**Oggetto: D.Lgs. n° 152/06<sup>1</sup>- L.R. n° 09/15<sup>2</sup> - Azienda HerAmbiente S.p.A. - 3<sup>^</sup> Modifica Non Sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale<sup>3</sup> per l'impianto IPPC di Trattamento Fanghi Industriali - I.T.F.I. (di cui ai punti 5.1b) e 5.3 a)2. dell'Allegato VIII, parte II, del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.) sito in Comune di Bologna, in Via Shakespeare 29.**

### **IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ OPERATIVA AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

Premesso che, all'azienda Herambiente S.p.A., avente sede legale in Comune di Bologna (BO), in Viale Berti Pichat 2/4 e impianto in Comune di Bologna (BO), e' stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale<sup>3</sup> per l'esercizio dell'attività di trattamento di fanghi industriali di cui ai punti 5.1 e 5.3 a)2. dell'allegato VIII, parte II, del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii., presso l'impianto I.T.F.I. sito in Comune di Bologna (BO), in Via Shakespeare 29;

Vista la domanda<sup>4</sup> presentata dalla ditta del 18/05/2018 sul portale web IPPC-AIA (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), mediante le procedure di invio telematico stabilite dalla Regione Emilia-Romagna<sup>5</sup> con cui si richiede modifica non sostanziale che riguarda la proposta di un piano di intervento, a seguito del rilevamento di eventuali anomalie nella qualità delle acque sotterranee. Nello specifico, la richiesta della ditta riguarda:

1. azioni da mettere in atto, da parte della ditta stessa, in caso di riscontro di superamento dei valori soglia riportati in Tabella 2, Allegato 5 al Titolo V della parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. per i seguenti parametri: Azoto Nitroso, Fluoruri, Cianuri Liberi, Boro, Cromo totale, Cromo VI, Rame, Zinco, Piombo, Cadmio, Alluminio, Mercurio, Nichel, 2 clorofenolo, 2,4 diclorofenolo, 2,4,6 diclorofenolo, pentaclorofenolo, Benzene, Etilbenzene, Stirene, Toluene e p-xilene. Tali azioni consistono in sintesi, nella comunicazione ad Arpae degli eventuali superamenti, nella ripetizione del monitoraggio sulla stessa falda e nella verifica di eventuali perdite dalle vasche per un periodo di due anni;
2. per i parametri Arsenico e Solfati, non applicare il piano di intervento sopra indicato, in considerazione dei valori di fondo che caratterizzano gran parte dei livelli acquiferi confinati della Regione Emilia Romagna e che, naturalmente, eccedono i valori soglia riportati nel D.Lgs n° 152/06 e ss.mm.ii.

<sup>1</sup> Come modificato e integrato dal D.Lgs. n° 128/2010 e dal D.Lgs. n° 46/2014;

<sup>2</sup> Che ha modificato e integrato la L.R. n° 21/04;

<sup>3</sup> Atto rilasciato dalla Città metropolitana di Bologna con P.G. n° 100750 del 13/08/2015, successivamente modificato e integrato con DET-AMB-2017-5518 del 17/10/2017 e DET-AMB-2018-338 del 23/01/2018;

<sup>4</sup> Assunta agli atti con protocollo PGBO/2018/11569 del 18/05/2018;

<sup>5</sup> Procedure stabilite da Determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna n° 5249 del 20/04/2012;

**Pratica SINADOC n° 15723/2018**

Vista la documentazione trasmessa dalla ditta in data 28/05/2018<sup>6</sup>, quale relazione conclusiva sulle indagini geognostiche effettuate nel mese di marzo 2018, in cui l'azienda evidenzia la non funzionalità del piezometro denominato BH3 in relazione alla ricarica e la non rappresentatività delle condizioni idrochimiche e qualitative dell'acquifero monitorato nel suddetto piezometro. Già nel corso del 2016, l'azienda aveva riscontrato in tale piezometro valori della qualità delle acque e tempi di ricarica anomali rispetto ai piezometri analoghi presenti nel sito (BH1, BH2, BH4). Pertanto è stato realizzato un altro piezometro BH3bis, che l'azienda intende sostituire al BH3 che non presenta anomalie di ricarica, che monitora lo stesso acquifero del BH3 e che dista da questo circa 15 metri.

Considerato che l'acquifero di interesse si trova dai 14 ai 18 metri di profondità e che da una revisione delle stratigrafie dei piezometri BH, risulta che il solo piezometro BH3 ha il tratto filtrante da 18m a 20m (2 metri di filtro) rispetto agli altri piezometri, compreso il nuovo BH3bis, i cui tratti filtranti vanno da 13-14m a 20m (circa 6 metri di filtro ogni piezometro). La curva di risalita del piezometro BH3 sembra caratterizzata dall'attraversamento di materiali poco permeabili, tali da non permettere un flusso significativo di acque sotterranee, ma la stratigrafia da 18 a 20m indica la presenza di "sabbie e sabbie limose, grigie e sature" di acqua, che dovrebbero permettere un flusso significativo di acqua al filtro e all'interno del piezometro stesso. Pertanto si può ipotizzare che la bassa velocità di risalita nel piezometro BH3 sia influenzata solo in parte dal ridotto tratto filtrante (2 metri di filtro rispetto i 6-7 degli altri piezometri) mentre sia più probabile la non corretta realizzazione dello stesso.

Dato atto che la modifica non sostanziale non rientra nell'ambito di applicazione della normativa in materia di VIA-VAS di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e rispettivi allegati, in quanto riguarda il piano di monitoraggio del suolo e sottosuolo;

Vista la relazione istruttoria in merito, trasmessa da ARPAE- Servizio Territoriale<sup>7</sup>;

Valutato necessario procedere alla Modifica Non Sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Città metropolitana di Bologna con atto al P.G. n° 100750 del 13/08/2015;

Rilevato che il presente atto è di esclusiva discrezionalità tecnica;

### **Determina**

1. di **non approvare** le richieste della ditta relative al piano di intervento, a seguito del rilevamento di eventuali anomalie nella qualità delle acque sotterranee (di cui ai punti 1.e 2.), **in quanto, in caso di riscontro di valori anomali nelle acque sotterranee, dovrà essere eseguito quanto previsto dall'art. 242 comma 3, D.Lgs. 152/06 e s.m.i. In merito al superamento di un valore limite dovrà essere applicata la CIRCOLARE DELLA DIREZIONE TECNICA LG20/DT.**

<sup>6</sup> PGBO/2018/12377 del 28/05/2018

<sup>7</sup> PGBO/2018/16508 del 16/07/2018

**Pratica SINADOC n° 15723/2018**

2. in merito alle indagini geognostiche effettuate dalla ditta, visti i dati analitici dei controlli effettuati per il piezometro BH3, unitamente a quanto sopra riportato, **al fine di eliminare il BH3 dal piano di monitoraggio, si ritiene che debbano essere approfonditi i seguenti aspetti:**

- fornire la motivazione per cui in fase di realizzazione del piezometro BH3 i filtri siano stati installati a profondità differenti (18-20m) rispetto agli altri piezometri BH (14-20m), considerando che dalla stratigrafia risultava comunque significativo per il piezometro BH3 installare i filtri da 14 a 20 metri;
- dimostrare (eventualmente con videoispezione e/o dichiarazione della ditta che ha realizzato il piezometro) la non corretta realizzazione del filtro nel piezometro BH3, o il mancato/non corretto spurgo del piezometro che abbia reso il filtro non più idoneo alla sua funzione, dato che il piezometro stesso presenta una curva di risalita molto bassa in presenza di materiali in generale molto o mediamente permeabili

**Tale documentazione dovrà essere trasmessa a ARPAE - SAC di Bologna e ARPAE – Servizio Territoriale di Bologna, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto.**

3. La **Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale** concessa all'azienda Herambiente S.p.A. per l'esercizio dell'attività di trattamento di fanghi industriali di cui ai punti 5.1 e 5.3 a)2. dell'Allegato VIII, parte II, del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii., presso l'impianto I.T.F.I. sito in Comune di Bologna (BO), in Via Shakespeare 29, stabilendo quanto segue:

- al paragrafo **D.3.3 "Monitoraggio e controllo del suolo e sottosuolo"** la tabella 5 sia così sostituita:

**Tabella 5 – pozzi spia e pozzi sotto telo**

Punto di misura	Parametri	Unità di misura	Frequenza controllo e registrazione dati	Modalità di registrazione
Nove Pozzi Spia	Azoto Ammoniacale	mg/l	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Visivo - Mensile</li> <li>▪ Analitico nel caso in cui al controllo visivo risulti presenza di liquidi</li> </ul>	
	Cloruri	mg/l		
	Solfuri	mg/l		
	Solfati	mg/l		
	COD	mg/l		
Tre Pozzi di controllo sotto telo	Azoto Nitroso	<b>µg/l</b>	Mensile	
	Azoto Ammoniacale	mg/l		
	Tensioattivi Totali	mg/l		
	Fenoli Totali	<b>µg/l</b>		
	Cloruri	mg/l		
	Solfuri	mg/l		
	Solfati	mg/l		
	COD	mg/l		

**Pratica SINADOC n° 15723/2018**

- al paragrafo **D.3.3 "Monitoraggio e controllo del suolo e sottosuolo"** la tabella 6 sia così sostituita:

**Tabella 6 – piezometri esistenti**

Punto di misura	Parametri	Unità di misura	Frequenza controllo e registrazione dati	Modalità di registrazione
Piezometri da P1 a P7 con cementazione a 12 metri (in alternativa nuovi piezometri adiacenti a P1, P4, P6 e P7 filtranti da 2 m a 12 m)	Livello piezometrico	m	Semestrale	Su supporto informatico da trasmettere nel <u>report annuale</u> ; conservazione dei certificati di analisi
	pH	Unità di pH		
	Potenziale Redox	mV		
	Ossigeno disciolto	mg/L		
	Conducibilità elettrica	µS/cm		
	COD	mg/L		
	Azoto Nitroso	µg/L		
	Azoto Nitrico	mg/L		
	Azoto Ammoniacale	mg/L		
	Piezometri BH1, BH2, BH3, BH3bis, BH4	Tensioattivi Totali		
Fluoruri		µg/L		
Cianuri liberi		µg/L		
Solfati		mg/L		
<b>Solfuri</b>		<b>mg/L</b>		
Arsenico		µg/L		
Boro		µg/L		
Cromo Totale		µg/L		
Cromo VI		µg/L		
Rame		µg/L		
Zinco		µg/L		
Piombo		µg/L		
Cadmio		µg/L		
Alluminio		µg/L		
Mercurio		µg/L		
Molibdeno		µg/L		
Nichel		µg/L		
Bario		µg/L		
Vanadio		µg/L		
Calcio		mg/L		
Magnesio	mg/L			
Sodio	mg/L			
Potassio	mg/L			

**Pratica SINADOC n° 15723/2018**

	Cloruri	mg/L		
	Alcalinità, Ca(HCO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	mg/L		
	Fenoli e Clorofenoli	µg/L		
	2 clorofenolo			
	2,4 diclorofenolo			
	2,4,6 tricloroifenolo pentaclorofenolo			
	Composti organici aromatici	µg/L		
	Benzene			
	Etilbenzene			
	Stirene			
	Toluene p-xilene			

4. che resti invariata ogni altra prescrizione portata a carico dell'azienda con l'Autorizzazione Integrata Ambientale, concessa dalla Città metropolitana di Bologna con P.G. n° 100750 del 13/08/2015;
5. che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, un ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento.

*IL FUNZIONARIO*  
 P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali  
**Stefano Stagni**<sup>8</sup>  
*(lettera firmata digitalmente)*<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Firma apposta ai sensi della Delega (PGB0/2017/1055 del 18/12/2017) del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa dell'Unità Autorizzazioni Ambientali, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori di modifica delle AIA;

<sup>9</sup> Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale";

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**